



Regolamento 14-10

Transito nazionale:

dichiarazione delle merci per il transito nazionale (DM-TN)

In generale

La versione A.12 del regolamento comprende le particolarità e le modifiche che entrano in vigore il 17 marzo 2024 a seguito della messa in esercizio di Passar, il nuovo sistema per il traffico delle merci dell'UDSC, ai fini dello svolgimento digitale della procedura di dichiarazione delle merci per il transito nazionale (dichiarazione di transito nazionale delle merci) e della sostituzione del regime di transito nazionale in NCTS.

Per ulteriori informazioni su Passar è possibile consultare il sito Internet [Passar 1.0 \(admin.ch\)](https://www.admin.ch).

Con l'attivazione dei rispettivi processi delle merci, saranno comunicate le eventuali deroghe limitate nel tempo o le soluzioni transitorie previste rispetto alle procedure descritte nel presente regolamento. L'UDSC informa in merito ai processi delle merci attivati sul suo sito Internet, alla pagina relativa al [modo di procedere per il passaggio a Passar \(admin.ch\)](https://www.admin.ch).

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori dalle disposizioni legali.

Le principali modifiche procedurali in breve:

- L'impiego di liste per il trasporto di collettame a partire dal confine non è più possibile: ogni posizione della merce deve essere dichiarata separatamente. In Passar possono essere registrate fino a 999 posizioni. Nel [R-14-10](#) «Regime di transito nazionale» il punto 4 della cifra 3.2.3 sarà soppresso.
- Una garanzia come quella prestata attualmente non è più necessaria per il transito nazionale. Il dichiarante (messaggio tecnico NT515 = titolare del regime) è responsabile del regolare svolgimento del regime. La sua solvibilità è verificata nel quadro dell'autorizzazione quale partner commerciale (ID partner commerciale).
- L'attivazione della dichiarazione delle merci (apertura del regime) avviene automaticamente mediante la dichiarazione del trasporto (messaggio Passar NR315) oppure, nel processo per speditori autorizzati, con il messaggio di attivazione (NC123).
- Dopo la liberazione della merce per il transito l'ufficio doganale non stampa il documento d'accompagnamento transito (v. anche [cifra 3.3.3.2](#)).
- La procedura di ricerca è avviata allo scadere del termine di transito attraverso l'invio di una domanda di ricerca elettronica (NT140) al dichiarante; questi deve rispondere per via elettronica.

Anticipazione:

Obbligo di indicare una voce di tariffa: come per la dichiarazione delle merci per il transito internazionale (fase 5 NCTS), in futuro sarà obbligatorio dichiarare la voce di tariffa (VT) a sei cifre anche nel transito nazionale. Allo stato attuale delle conoscenze, tale obbligo sarà probabilmente introdotto a dicembre 2024 contemporaneamente all'obbligo a livello internazionale. Nella dichiarazione delle merci per il transito nazionale la VT 9999.99 è tollerata, a condizione che sia ammessa nella dichiarazione delle merci precedente o successiva (p. es. dichiarazione delle merci semplificata per l'esportazione).

Indice

1	Basi legali	7
2	In general	7
2.1	Panoramica	7
2.2	Identificazione e sigilli	8
2.3	Trasporto di merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana	8
2.4	Accertamento e trasmissione del carattere unionale	8
3	Regime di transito standard: dichiarazione delle merci per il transito nazionale	8
3.1	Panoramica del processo	8
3.2	In generale	9
3.2.1	Calcolo dei tributi	9
3.3	Apertura del regime (attivazione)	9
3.3.1	Principio	9
3.3.2	Ripresa dei dati; collegamento del regime d'esportazione.....	9
3.3.3	Procedura	10
3.3.3.1	Dichiarazione.....	10
3.3.3.2	Esame sommario e accettazione della DM-TN	10
3.3.3.3	Rettifica di una DM-TN dal contenuto errato	11
3.3.3.4	Visita	11
3.3.3.5	Apposizione del sigillo	11
3.4	Svolgimento del regime di transito	11
3.4.1	Sorveglianza del regime di transito	11
3.4.2	Termine di transito	12
3.5	Conclusione del regime di transito	12
3.5.1	Principio	12
3.5.2	Conclusione regolare entro il termine di transito.....	13
3.5.2.1	Procedura.....	13
3.5.2.2	Fornitura di merce non imposta	14
3.5.3	Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD).....	15
3.5.4	Conclusione regolare con presentazione in dogana al di fuori del termine di transito.....	16
3.5.5	Conclusione non regolare	17
3.5.5.1	Procedura.....	17
3.5.5.2	Riscossione dei tributi (merci estere).....	17
3.5.5.3	Revoca della dichiarazione d'esportazione / della dichiarazione delle merci per l'esportazione (merce imposta all'esportazione)	18
3.6	Procedura di ricerca	18
3.6.1	Regime di transito senza annuncio di arrivo	18
3.6.1.1	Messaggio al dichiarante concernente la non conclusione	18
3.6.1.2	Possibili reazioni del dichiarante e ulteriore modo di procedere.....	19
3.6.2	Regime di transito con annuncio di arrivo.....	20
3.7	Procedura in caso di irregolarità	20
3.8	Documenti modello	21
3.8.1	Richiesta per dichiarazione delle merci per il transito	21
3.8.2	Documento d'accompagnamento transito – esemplare A (procedura d'emergenza).....	22
3.8.3	Documento d'accompagnamento transito / sicurezza – esemplare A (procedura d'emergenza).....	23
3.8.4	Documento d'accompagnamento transito – lista degli articoli	24
3.8.5	Documento d'accompagnamento transito / sicurezza – lista degli articoli.....	25
3.9	Procedura d'emergenza nel regime di transito	25

Elenco delle abbreviazioni e dei termini

Abbreviazione / termine	Significato
CCMT	<u>C</u> ontrollo del <u>c</u> arico e del <u>m</u> ezzo di <u>t</u> rasporto
DA	<u>D</u> estinatario <u>a</u> utorizzato
DDA	<u>D</u> eposito <u>d</u> oganale <u>a</u> aperto
DE	<u>D</u> ichiarazione doganale d' <u>e</u> sportazione nel sistema e-dec
Dichiarazione del trasporto	Con la dichiarazione del trasporto, gli invii che si trovano su un mezzo di trasporto sono collegati (indicazione del riferimento) alla rispettiva dichiarazione delle merci. Quando il mezzo di trasporto passa un determinato punto di attivazione (p. es. presso l'ufficio doganale di confine), le dichiarazioni delle merci vengono attivate (diventano giuridicamente vincolanti) e selezionate in Passar. Al vettore della merce viene comunicato se la merce deve essere sottoposta a visita o se egli può continuare la corsa. Nella fase transitoria Passar 1, la dichiarazione del trasporto è facoltativa per l'interlocutore. Se non è disponibile alcuna dichiarazione del trasporto, spetta all'UDSC effettuarla.
DM-E	<u>D</u> ichiarazione delle <u>m</u> erci per l' <u>e</u> sportazione in Passar
DM-TN	<u>D</u> ichiarazione delle <u>m</u> erci per il <u>t</u> ransito <u>n</u> azionale (cfr. regolamento R-14-10)
Finanze	Finanze, Taubenstrasse 16, 3003 Berna (info-finanzen@bazg.admin.ch)
IDI	Numero d' <u>i</u> dentificazione <u>d</u> elle <u>i</u> mprese. In Passar è sostituito dall'ID del partner commerciale (ID-PC).
ITF	<u>I</u> mpresa di <u>t</u> rasporto <u>f</u> erroviario Organizzazione pubblica o impresa privata che fornisce prestazioni nell'ambito del traffico ferroviario.
LD	<u>L</u> egge del 18 marzo 2005 sulle <u>d</u> ogane (RS 631.0)
Merci T2	Posizione (statuto) doganale delle merci che si trovano in libera pratica nell'UE (merci con posizione unionale ottenute o prodotte interamente nell'UE, immesse in libera pratica nell'UE oppure ottenute da tali merci).
Merci T2F	Merci con posizione unionale provenienti da territori che appartengono all'UE dal punto di vista doganale ma non da quello fiscale (p. es. Isole Canarie; F = fiscale).
Mezzo di trasporto	Sono considerati un unico mezzo di trasporto: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo stradale con uno o più rimorchi o semirimorchi; • un treno con più vagoni; • le imbarcazioni che costituiscono un'unità; e • i contenitori caricati su un unico mezzo di trasporto.

MRN / GDRN Master reference number / Goods declaration reference number
 Il numero di riferimento principale è il numero univoco della dichiarazione delle merci. Viene stampato sotto forma alfanumerica nonché di codice a barre. Il **GDRN** a 18 cifre è strutturato come segue:

Simbolo	Significato (esempio: JJLLMMVVXXXXXXXXNP)						
JJ	Le ultime due cifre dell'anno dell'accettazione formale della dichiarazione delle merci.						
LL	Identificazione del Paese in cui inizia il transito (codice ISO-alpha del Paese). Nel GDRN è sempre «CH».						
MM	Mese, indicato a due cifre, dell'accettazione formale della dichiarazione delle merci: gennaio «01», febbraio «02» ecc.						
VV	Tipo di procedura, indicata a due cifre: <table border="1" data-bbox="786 815 1326 1039"> <tbody> <tr> <td>IM</td> <td>Import (importazione)</td> </tr> <tr> <td>EX</td> <td>Export (esportazione)</td> </tr> <tr> <td>ST</td> <td>Swiss Transit (transito nazionale)</td> </tr> </tbody> </table>	IM	Import (importazione)	EX	Export (esportazione)	ST	Swiss Transit (transito nazionale)
IM	Import (importazione)						
EX	Export (esportazione)						
ST	Swiss Transit (transito nazionale)						
XXXXXXXXXX	Identificazione univoca della dichiarazione delle merci per Paese e anno.						
N	Lettera fissa nel GDRN per «nazionale».						
P	Cifra di controllo È calcolata secondo la norma ISO 6346.						

NCTS New Computerised Transit System, ovvero nuovo sistema di transito computerizzato per lo svolgimento della procedura di transito standard nel quadro della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ([RS 0.631.242.04](#)).

OD Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane ([RS 631.01](#))

OD-UDSC Ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane ([RS 631.013](#))

Passar Sistema per il traffico delle merci dell'UDSC per lo svolgimento digitale delle procedure doganali. Se non specificato altrimenti, il termine Passar comprende in senso lato anche i sistemi periferici come Transportcockpit, Risico, Inspecziun, Garanzia ecc.

Procedura di emergenza Procedura di continuità operativa

Procedura doganale UDSC, Procedura doganale, Taubenstrasse 16, 3003 Berna (zollveranlagung@bazg.admin.ch)

PTC Procedura di transito comune (regime comune di transito)

SA	<u>S</u> peditore <u>a</u> utorizzato
SDA	<u>S</u> peditore e <u>d</u> estinatar <u>a</u> rio <u>a</u> utorizzato
T2L	Documento che attesta la posizione unionale delle merci.
T2LF	Documento che attesta la posizione unionale delle merci.
UD	<u>U</u> fficio <u>d</u> oganale
UDSC	<u>U</u> fficio federale della <u>d</u> ogana e della <u>s</u> icurezza dei <u>c</u> onfini
UE	<u>U</u> nione <u>e</u> uropea Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
VT	<u>V</u> oce di <u>t</u> ariffa secondo il Sistema armonizzato

1 Basi legali

- Articolo 49 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#))
- Articoli 152–155 dell’ordinanza del 1 novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#))
- Articoli 42–46 dell’ordinanza dell’UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; [RS 631.013](#))

2 In general

2.1 Panoramica

Un regime di transito nazionale viene aperto per le merci non in libera pratica che transitano all’interno del territorio doganale da un ufficio doganale a un altro. Sono considerate merci non in libera pratica le merci estere o quelle imposte all’esportazione.

Scopo del regime di transito è mantenere le merci sotto controllo doganale per garantire che esse vengano regolarmente portate nel territorio doganale estero o introdotte in un deposito doganale oppure assegnate a un altro regime doganale.

Gli interessi della dogana nell’ambito del trasporto di merci vengono garantiti come segue:

- descrizione dettagliata della merce con indicazione del peso (eventualmente contrassegno doganale);
 - eventuale apposizione di un sigillo secondo il capitolo 4 [R-14-01](#); o
 - in casi eccezionali scorta doganale¹;
- determinazione di un termine di transito per il trasporto verso l’ufficio doganale di destinazione.

Le prescrizioni relative al transito si applicano, per analogia, anche agli **speditori autorizzati (SA)** e ai **destinatari autorizzati (DA)**. Per contro, l’imposizione e i processi si basano sulla rispettiva descrizione del processo del livello locale competente.

Il transito nazionale è consentito anche nel traffico transfrontaliero

Nel traffico transfrontaliero, la merce vincolata a dogana, trasportata da un ufficio doganale all’interno del Paese o dal domicilio dello spedite autorizzato a un ufficio doganale di confine oppure tra uffici doganali di confine, può essere dichiarata con un transito nazionale.

Generi di regimi di transito nazionale

Esistono i seguenti regimi di transito nazionale:

- dichiarazione delle merci per il transito nazionale (DM-TN);
- bollettino di transito / certificato d’annotazione nel traffico turistico con mod. 11.61/63;
- procedure semplificate di transito locale che si basano su regolamentazioni transfrontaliere o su convenzioni internazionali sul traffico di confine;

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); appendice, [cifra 1.1](#).

- procedura di transito Corridor T2 o altre procedure semplificate nel traffico ferroviario sulla base di un'autorizzazione (CH-NAT; vedi [R-16-01](#)).

2.2 Identificazione e sigilli

L'identità delle merci trasportate nel regime di transito va documentata e controllata. La garanzia dell'identità avviene mediante una descrizione dettagliata della partita merci: descrizione commerciale usuale, quantità e imballaggio, peso, marchi e numeri nel documento di transito.

L'indicazione della voce di tariffa del Sistema armonizzato a 6 cifre è facoltativa.

I sigilli vanno apposti in ogni caso per gli invii secondo la cifra 4.2.2 [R-14-01](#).

2.3 Trasporto di merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana

Il trasporto di merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana nello stesso veicolo è consentito, a condizione che i colli della merce vincolata a dogana siano identificabili in maniera univoca sulla scorta della loro descrizione (marchio, numero ecc.).

In caso di trasporti con sigilli, anche la merce non vincolata a dogana deve essere indicata in una posizione separata nella DM-TN con l'annotazione se si tratta di merce non vincolata a dogana o di merce svizzera. Nella DM-TN NT515 elettronica, quale documento precedente per questa merce deve essere indicato il codice «SZWA».

2.4 Accertamento e trasmissione del carattere unionale

In linea di principio fanno stato le disposizioni della cifra 9 [R-14-01](#).

Per l'ulteriore trasporto di merci con DM-TN è necessario l'MRN originale o il T2L come prova del carattere unionale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione indica il documento precedente che comprova il carattere unionale delle merci nel campo destinato alla documentazione apponendo il rispettivo codice N822 (T2) o N825 (T2L) e il numero di riferimento.

In caso di presentazione con DM-TN il destinatario autorizzato indica il carattere unionale delle merci nell'annuncio di arrivo nel sistema informatico NCTS o Passar nelle osservazioni e lo specifica in occasione dell'inventariazione.

3 Regime di transito standard: dichiarazione delle merci per il transito nazionale

3.1 Panoramica del processo

La procedura con DM-TN si svolge per via elettronica attraverso lo scambio di dati tra la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e l'ufficio doganale, da un lato, e tra gli uffici doganali, dall'altro. La comunicazione avviene nel sistema Passar e i messaggi sono in gran parte simili a quelli impiegati per le dichiarazioni delle merci per il transito internazionale in Passar.

Dopo la trasmissione della DM-TN dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, il sistema genera un'apposita richiesta per una dichiarazione delle merci per il transito nazionale (vedi [cifra 3.8.1](#)). La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio doganale di partenza per l'apertura (attivazione) e all'ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato per la conclusione (registrazione di GDRN mediante codice a barre).

Nella procedura di emergenza è possibile utilizzare il documento di transito internazionale PTC con le necessarie annotazioni (vedi [cifra 3.9](#)).

3.2 In generale

3.2.1 Calcolo dei tributi

I tributi non vengono né calcolati né garantiti. La capacità finanziaria è verificata e valutata nel quadro dell'autorizzazione del dichiarante per il regime di transito. A tal fine l'ambito Finanze dell'UDSC effettua una valutazione e verifica costantemente i singoli partner commerciali.

3.3 Apertura del regime (attivazione)

3.3.1 Principio

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere l'apertura del regime con la DM-TN.

Il regime è considerato aperto con la liberazione delle merci (attivazione) da parte dell'ufficio doganale.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci per errore in un altro regime doganale, la DM-TN può essere rettificata solo a determinate condizioni (vedi [ci-fra 3.3.3.3](#)).

Omessa dichiarazione

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione delle merci per l'apertura del regime, ovvero la dichiarazione delle merci per il transito non viene effettuata o viene effettuata in ritardo, si tratta di omessa dichiarazione. Di conseguenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha più diritto al regime di transito. Pertanto:

- le **merci estere** vanno immesse in libera pratica e i tributi all'importazione riscossi secondo le prescrizioni generali (assegnare le merci a uno statuto doganale svizzero);
- con il trasporto verso il territorio doganale estero le **merci sdoganate** perdono il loro statuto doganale svizzero (principio della territorialità). Le merci, ora divenute estere, possono essere reimportate in franchigia di dazio o in esenzione da tributi soltanto quali merci svizzere di ritorno (a condizione che le relative condizioni siano adempiute; v. R-18).

In caso di omessa dichiarazione, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce ha varcato il confine (sorge un'obbligazione doganale definitiva) o quando non è più sotto la custodia dell'UDSC (compreso il ritiro da un luogo autorizzato). Se non è possibile determinare tale momento, fa stato il momento in cui l'omissione è accertata ([art. 69 LD](#)). È fatto salvo l'avvio di una procedura penale.

3.3.2 Ripresa dei dati; collegamento del regime d'esportazione

Per il regime di transito in Passar possono essere ripresi automaticamente i dati di una procedura elettronica precedente in e-dec Esportazione (solo speditore autorizzato) o Passar Esportazione.

In tutti gli altri casi (p. es. dichiarazioni doganali cartacee DDAT, uscite da DDA, rispeditizioni in transito) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve effettuare una dichiarazione delle merci per il transito completa, compresi i dati relativi alle merci. Nella dichiarazione delle merci per il transito, nel campo di dati relativo alla procedura precedente (previous document) va indicato il motivo per l'intera dichiarazione, secondo l'elenco dei codici:

SNOT e-dec senza ripresa dei dati / procedura d'emergenza all'esportazione

SWEB e-dec web

SZVE	Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea
STRE	Rispedizione in transito
SAUZ	Uscita da un deposito doganale
STAB	Tabacco
SZVA	Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea – conclusione
SZWA	Traffico di merci in libera pratica (vedi anche cifra 2.3)

3.3.3 Procedura

3.3.3.1 Dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la DM-TN a Passar (messaggio elettronico NT515).

Passar verifica la dichiarazione delle merci e, in caso di esame della plausibilità positivo, invia alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione una risposta con il GDRN assegnato e mette a disposizione in Chartera, prima dell'attivazione, la richiesta per una dichiarazione delle merci per il transito nazionale (vedi [cifra 3.8.1](#)).

Fino a quando la dichiarazione delle merci per il transito non è accettata o attivata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può correggerla / modificarla ogni volta che lo desidera. Dopo ogni modifica Passar verifica nuovamente la dichiarazione delle merci e la sottopone all'esame di plausibilità.

Per l'apertura del regime di transito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o il suo rappresentante presenta all'ufficio doganale di partenza i seguenti documenti:

- la richiesta per una dichiarazione delle merci per il transito nazionale prelevata in Chartera e stampata, a condizione che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non abbia effettuato una dichiarazione del trasporto; e
- eventuali dichiarazioni doganali d'esportazione (con i documenti di scorta) per le quali i dati non possono essere ripresi elettronicamente nella dichiarazione delle merci per il transito (p. es. DDAT, e-dec Esportazione); e
- eventuali altre dichiarazioni doganali (con i documenti di scorta) per gli invii caricati sullo stesso mezzo di trasporto, ma che non sono oggetto del regime di transito o non sono collegati elettronicamente con il regime di transito nazionale (p. es. dichiarazioni doganali cartacee).

Una dichiarazione di transito può riferirsi solo a un mezzo di trasporto.

3.3.3.2 Esame sommario e accettazione della DM-TN

In Passar la DM-TN diventa giuridicamente vincolante in maniera automatica con l'attivazione. L'attivazione viene avviata con:

- la registrazione / attivazione della dichiarazione del trasporto da parte dell'ufficio doganale dopo che la procedura d'esportazione precedente è stata conclusa fuori da Passar;
- l'attivazione automatica della dichiarazione del trasporto, effettuata dall'interlocutore, al passaggio di un punto di attivazione presso un ufficio doganale di confine;
- la registrazione / l'invio della dichiarazione del trasporto da parte dell'interlocutore in casi particolari (p. es. traffico ferroviario); o

- l'attivazione della DM-TN al domicilio da parte dello speditore autorizzato con il messaggio NC123.

3.3.3.3 Rettifica di una DM-TN dal contenuto errato

Dopo l'accettazione è consentito rettificare una DM-TN solo se sono adempiute le condizioni di cui [all'articolo 34 LD](#).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta una rispettiva richiesta di aggiunta NT513 in Passar. L'ufficio doganale di partenza deve trattare tale richiesta manualmente.

Prima che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa trasmettere la nuova DM-TN, in caso di ripresa elettronica dei dati (documento precedente EXPO con e-dec o Passar Esportazione) la rispettiva dichiarazione doganale d'esportazione (DE) o dichiarazione delle merci per l'esportazione deve essere completata.

Se una dichiarazione errata implica o meno una procedura penale dipende da diversi fattori. In casi importanti o se vi sono dubbi, occorre contattare l'antifrode doganale.

3.3.3.4 Visita

Al momento dell'attivazione della DM-TN Passar indica all'ufficio doganale di partenza un'eventuale necessità di controllo.

Per l'esecuzione della visita valgono, per analogia, le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

3.3.3.5 Apposizione del sigillo

Se un invio deve essere posto sotto sigillo secondo la cifra 4.2.2 [R-14-01](#), occorre procedere come descritto di seguito.

Prima di apporre i sigilli è necessario controllare:

- se il veicolo / contenitore è conforme alle esigenze della sicurezza doganale;
- se i sigilli esteri già apposti sono sufficienti;
- dove devono essere apposti i sigilli;
- se è necessario chiudere il pacchetto.

L'ufficio doganale informa il dichiarante sui sigilli svizzeri apposti (quantità, genere e numero). Il dichiarante completa la DM-TN con le indicazioni sui sigilli e trasmette una richiesta di aggiunta (NT513).

3.4 Svolgimento del regime di transito

3.4.1 Sorveglianza del regime di transito

Le merci rimangono sotto controllo doganale fino alla conclusione regolare del regime di transito o al più tardi fino alla scadenza del termine di transito.

Durante questo lasso di tempo le merci mantengono lo statuto doganale che avevano al momento dell'apertura del regime.

3.4.2 Termine di transito

Come termine di transito il dichiarante deve inserire i giorni necessari per il trasporto verso l'ufficio doganale di destinazione. Di regola in Svizzera sono sufficienti termini di transito fra uno e tre giorni. In casi motivati gli uffici doganali possono accettare termini più lunghi. A tal fine tengono conto della situazione relativa al trasporto (p. es. mezzo di trasporto, tragitto). Occorre soprattutto evitare che a causa di un termine lungo nella DM-TN la merce venga utilizzato per altri scopi, per esempio che la merce sia oggetto di un'ammissione temporanea (p. es. esposizione).

Se l'ultimo giorno del termine stabilito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il termine scade il giorno lavorativo successivo.

Proroga del termine

In caso di motivi importanti, l'ufficio doganale può prorogare il termine ([art. 154 cpv. 2 OD](#)). Il richiedente deve presentare la domanda prima della scadenza del termine e comprovare dove si trova la merce. La proroga dei termini è di competenza degli uffici doganali (fino a dieci giorni oltre il termine massimo). A seconda del caso, la domanda può essere valutata sia dall'ufficio doganale di destinazione sia da quello di partenza.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine vanno sottoposte al livello regionale. Tali domande possono essere accolte solo se il richiedente è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato e se ha presentato la domanda entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

L'ufficio doganale che concede la proroga del termine deve registrarla nel sistema nel campo riservato alle osservazioni del GDRN in questione. Le proroghe sono soggette a emolumento².

3.5 Conclusione del regime di transito

3.5.1 Principio

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere la conclusione del regime di transito. Condizione fondamentale per la conclusione del regime di transito è che quest'ultimo sia stato aperto in precedenza (senza apertura, nessuna conclusione).

Se non viene richiesta la conclusione del regime di transito, viene avviata una procedura di ricerca (vedi [cifra 3.6](#)).

Il regime di transito e la relativa sorveglianza si concludono al più tardi con la scadenza del termine di transito.

Sono possibili i seguenti tipi di conclusione:

A. Conclusione regolare entro il termine di transito	cifra 3.5.2
a. Procedura standard	
b. Fornitura di merce non sdoganata	
B. Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD)	cifra 3.5.3

² Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); appendice, [cifra 5.12](#).

<ul style="list-style-type: none"> • Riesportazione entro il termine • Domanda entro 60 giorni dalla scadenza del termine • Identità garantita 	
<p>C. Conclusione regolare al di fuori del termine di transito (con presentazione in dogana)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Il giorno lavorativo successivo (regolamentazione relativa ai fine settimana e ai giorni festivi) b. In presenza di motivi di impedimento c. Merci d'esportazione 	cifra 3.5.4
<p>D. Conclusione non regolare (con e senza presentazione in dogana)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Riscossione dei tributi (merci estere) b. Revoca della decisione d'imposizione all'esportazione (merci d'esportazione) 	cifra 3.5.5

La precedente tabella funge da lista di controllo per la definizione delle prescrizioni determinanti per il trattamento. I tipi di conclusione (A–D) non possono essere collegati tra loro. Per ogni caso è possibile un unico tipo di conclusione.

Esempio

L'ufficio doganale constata una conclusione non regolare con merci estere (tipo di conclusione D lett. a.). In seguito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta all'ufficio doganale una domanda di conclusione a posteriori (tipo di conclusione B). L'ufficio doganale conclude il tipo di conclusione D e riscuote i tributi d'ufficio, indipendentemente dalla domanda (tipo di conclusione B). L'ufficio doganale valuta la domanda (tipo di conclusione B) incondizionatamente dal tipo di conclusione D.

3.5.2 Conclusione regolare entro il termine di transito

3.5.2.1 Procedura

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato durante i loro orari d'apertura nonché presentare la richiesta (vedi [cifra 3.5](#)) per la conclusione. La procedura presso uno speditore e destinatario autorizzato è disciplinata nell'apposita documentazione ([documentazione SDA](#)).

L'ufficio doganale di destinazione controlla i seguenti punti in modo proporzionato ai rischi:

- Le merci dichiarate corrispondono alle indicazioni nella DM-TN?
- Eventuali dichiarazioni delle merci successive (p. es. dichiarazioni doganali d'importazione e-dec) sono disponibili e le indicazioni corrispondono?
- La presentazione in dogana è avvenuta entro il termine di validità del transito (campo «D»)?
 - In caso di scadenza del termine
 - possibilità di rimediare secondo la [cifra 3.5.4](#)
 - altro secondo la [cifra 3.5.5](#)

- In caso di trasporti sotto sigilli:
 - Le indicazioni dei campi 18 ed eventualmente 55 corrispondono con il numero del mezzo di trasporto / contenitore effettivamente utilizzato?
 - I sigilli indicati nel campo «D» sono presenti?

Se i sigilli apposti sono danneggiati, l'invio deve essere sottoposto a visita e occorre verificare che corrisponda alle indicazioni nella DM-TN. In caso di differenze o di sospetto di irregolarità, è necessario informare telefonicamente la Sezione antifrode doganale prima di liberare la merce.

- La parte esterna del veicolo presenta particolarità, per esempio manipolazione del vano di carico?

Se constata merce mancante o in eccesso, l'ufficio doganale chiarisce le differenze con il vettore della merce / il dichiarante e l'ufficio doganale di partenza. Le differenze devono essere registrate, nel corrispondente GDRN della DM-TN, come risultato di controllo (non conforme / discordanza).

La DM-TN viene conclusa con la registrazione e l'attivazione della corrispondente dichiarazione del trasporto, a condizione che per l'invio vi sia una dichiarazione delle merci successiva (p. es. dichiarazione doganale d'esportazione e-dec). In seguito viene effettuata un'analisi dei rischi automatica, che in Passar indica all'ufficio doganale un'eventuale necessità di controllo.

Per l'esecuzione della **visita** valgono, per analogia le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

Dopo la conclusione dell'eventuale controllo in Inspecziun, Passar registra e memorizza automaticamente l'annuncio di arrivo e il messaggio relativo al risultato del controllo, concludendo così la DM-TN.

3.5.2.2 Fornitura di merce non imposta

Per gli invii consegnati al destinatario senza trattamento doganale, l'ufficio doganale può concludere il regime di transito in modo regolare soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- il destinatario o il vettore della merce comunica la mancata conclusione del transito all'ufficio doganale di partenza o di destinazione;
- al momento la merce si trova ancora presso il domicilio del destinatario, dove può essere sottoposta a visita;
- il termine per il transito non è ancora scaduto.

3.5.3 Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD)

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta una domanda di conclusione del regime di transito entro il termine stabilito, ne consegue una conclusione non regolare.

Eccezione

Soltanto se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente il regime può essere concluso in modo regolare a posteriori e su domanda (vedi [art. 49 cpv. 4 LD](#) e [art. 46 OD-UDSC](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine di transito
- deve comprovare che:
 - la merce è stata riesportata entro il termine; e
 - che la merce riesportata corrisponde a quella indicata nella rispettiva dichiarazione delle merci (prova dell'identità).

Come prove dell'esportazione delle merci valgono, per esempio, quietanze doganali estere, dichiarazioni di rappresentanze svizzere all'estero, autenticazioni notari, dichiarazioni di organi ferroviari o di polizia di confine svizzeri o esteri. I documenti devono essere presentati in originale o in copia conforme all'originale. Non valgono come prove gli estratti Track & Trace, le lettere di vettura, ecc.

L'ufficio doganale di destinazione tratta come segue le domande a posteriori di conclusione regolare:

<u>Fattispecie</u>	<u>Operazioni di disbrigo dell'ufficio doganale</u>
Condizioni adempiute	→ Operazioni di disbrigo da parte dell'ufficio doganale
• Merci estere	
○ Tributi non ancora riscossi (conteggiati)	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio doganale di destinazione)
○ Tributi già riscossi	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio doganale di destinazione) → Restituzione dei tributi (ufficio doganale di partenza)
• Regime d'esportazione	
○ Esportazione non ancora revocata	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio doganale di destinazione)
○ Esportazione revocata	→ Imposizione all'esportazione (ufficio doganale di destinazione)
Documentazione incompleta	→ L'ufficio doganale indica al richiedente per scritto i documenti mancanti. Per la presentazione dei documenti l'ufficio doganale fissa un termine da 10 a 30 giorni (a seconda

	dell'incarto), indicando le conseguenze dell'inosservanza (decisione in base agli atti a disposizione).
Condizioni non adempite	→ Trasmissione al livello regionale che allestisce una decisione negativa.
Documentazione non presentata entro il termine	→ Trasmissione al livello regionale che allestisce una decisione negativa. Essa tiene conto di tutti i documenti presentati fino al momento dell'allestimento della decisione.

Se le condizioni per la conclusione a posteriori del regime di transito sono adempite e al momento in cui la merce è stata portata nel territorio doganale estero era stata allestita per errore una dichiarazione doganale d'esportazione anziché concludere il regime di transito, occorre revocare a posteriori la dichiarazione doganale d'esportazione o la dichiarazione delle merci per l'esportazione.

L'ufficio doganale di destinazione inserisce in Passar una rispettiva osservazione e informa l'ufficio doganale di partenza:

- sull'arrivo della domanda: le successive misure vengono interrotte a condizione che la procedura di ricerca e/o la riscossione dei tributi non siano ancora concluse;
- sul risultato (accettazione / rifiuto) e sulle successive misure da adottare (continuazione della procedura di ricerca e/o della riscossione dei tributi; restituzione; conclusione del regime di transito).

3.5.4 Conclusione regolare con presentazione in dogana al di fuori del termine di transito

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta in dogana le merci all'ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato soltanto dopo la scadenza del termine di transito, la conclusione deve essere per principio rifiutata.

Ciò non vale nelle seguenti situazioni, nelle quali il regime di transito può comunque essere concluso in modo regolare (lista esaustiva):

- l'ultimo giorno del termine per il transito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo e il dichiarante presenta l'invio in dogana il giorno lavorativo successivo;
- sussistono motivi di impedimento non imputabili al dichiarante o al vettore della merce, per esempio incidenti o motivi di forza maggiore (p. es. strade bloccate). Il dichiarante deve fornire una prova ufficiale dell'impedimento. L'ufficio doganale esamina con attenzione i motivi del ritardo. Le spiegazioni generiche non sono accettabili ([art. 45 OD-UDSC](#));
- per motivi economico-amministrativi, qualora si tratti di merce imposta in precedenza all'esportazione³.

In tal caso la dichiarazione doganale d'esportazione o la DM-TN originaria va revocata. Visto però che l'invio è stato presentato in dogana, potrebbe essere allestita

³ Dal sistema è desumibile se si tratta di merce imposta in precedenza all'esportazione (v. [ci-fra 3.5.5.1](#)).

una nuova dichiarazione doganale d'esportazione. Per ragioni economico-amministrative l'ufficio doganale rinuncia alla procedura corretta e mantiene la dichiarazione doganale d'esportazione o la DM-TN originaria. L'ufficio doganale di destinazione conclude il regime di transito dietro versamento di un emolumento⁴.

L'ufficio doganale di destinazione inserisce in Passar i motivi del ritardo.

3.5.5 Conclusione non regolare

3.5.5.1 Procedura

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci estere vengono immesse in libera pratica. Se si tratta invece di merci indigene imposte all'esportazione (merci d'esportazione), il regime d'esportazione viene revocato (vedi [art. 49 cpv. 3 LD](#)).

Dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di transito, l'ufficio doganale avvia la procedura di riscossione dei tributi o la revoca. Per l'avvio della riscossione dei tributi o per la revoca, la responsabilità spetta all'ufficio doganale di partenza per le merci non presentate all'ufficio doganale di destinazione, mentre per le merci presentate spetta all'ufficio doganale di destinazione.

Procedura:

1. Accertamento del regime di transito non concluso regolarmente	→ Task in Agir «Messa in conto raccomandata»
2. Accertamento delle merci estere / merci d'esportazione	Questa informazione è desumibile, nel sistema, dalla DM-TN che si riferisce alle dichiarazioni doganali d'esportazione riprese nella dichiarazione delle merci per il transito (codice EXPO nel campo destinato alle procedure precedenti o previous document) oppure, in caso di dichiarazione delle merci per il transito completa, dal rispettivo codice nel campo relativo alla procedura precedente o previous document (vedi cifra 3.3.2).
<ul style="list-style-type: none"> • Merci estere: riscossione dei tributi 	→ cifra 3.5.5.2
<ul style="list-style-type: none"> • Regime d'esportazione: revoca della decisione d'imposizione all'esportazione 	→ cifra 3.5.5.3
3. Conclusione del regime di transito	Risultato del controllo «discrepanze» (merci estere) e «Non conforme» (merci d'esportazione).

3.5.5.2 Riscossione dei tributi (merci estere)

Dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di transito, l'ufficio doganale immette le merci in libera pratica. Inoltre calcola i tributi doganali e i tributi ai sensi dei disposti federali di natura non doganale all'aliquota più elevata applicabile al genere di merce secondo le indicazioni

⁴ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); analogamente alla [cifra 10.114](#) dell'appendice.

nella dichiarazione di transito ([art. 19 cpv. 2 LD](#)). In caso di assenza di indicazioni i tributi vanno calcolati all'aliquota più elevata possibile.

L'ufficio doganale allestisce un'imposizione d'ufficio. L'interesse di mora è dovuto a partire dalla data della notifica fino al versamento dei tributi.

L'ufficio doganale addebita i tributi d'entrata sul conto PCD conformemente alla dichiarazione di transito.

Nell'imposizione d'ufficio, quale importatore deve essere indicata la persona che ha il diritto di disporre della merce. Se la persona non è nota, viene indicato il mandante estero con il domicilio di recapito in Svizzera. Il trasportatore, il dichiarante del transito / dichiarante doganale o lo spedizioniere non possono figurare quale importatore.

È possibile concedere **preferenze doganali sulla base di un certificato d'origine** a condizione che tale certificato sia stato dichiarato nel campo 44, relativo alla documentazione, della dichiarazione delle merci per il transito con il rispettivo codice del genere di documenti per le prove dell'origine (codice 954–EUR.1, codice 865–APS, codice 864–prova dell'origine preferenziale) nonché con numero e data della prova (vale come richiesta di aliquota preferenziale). Il certificato d'origine va richiesto al dichiarante doganale e deve essere valido dal punto di vista formale.

Inoltre, la concessione di eventuali franchigie doganali ed esenzioni dall'imposta si basa sulla cifra 1.11.3 [R-10-00](#) (Panoramica delle franchigie doganali e delle esenzioni dall'imposta o agevolazioni fiscali in caso di merci fornite senza imposizione).

Un'eventuale procedura penale rimane riservata.

È vietato allestire a posteriori una dichiarazione doganale d'esportazione o una dichiarazione delle merci per l'esportazione per merci che si trovano già nel territorio doganale estero. In questo contesto va tenuto in considerazione che, per via della scadenza del termine, tali merci sono considerate merci svizzere ai sensi del diritto doganale.

3.5.5.3 Revoca della dichiarazione d'esportazione / della dichiarazione delle merci per l'esportazione (merce imposta all'esportazione)

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, la decisione d'imposizione viene revocata ai sensi [dell'articolo 49 capoverso 3 LD](#).

Prima della revoca, l'ufficio doganale presso il quale è avvenuta l'esportazione concede il diritto di essere sentiti (mod. 9.77) 60 giorni dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione del regime di transito. La revoca avviene in seguito.

Per le merci d'esportazione non è consentito allestire a posteriori una nuova dichiarazione doganale d'esportazione o dichiarazione delle merci per l'esportazione.

3.6 Procedura di ricerca

3.6.1 Regime di transito senza annuncio di arrivo

3.6.1.1 Messaggio al dichiarante concernente la non conclusione

Cinque giorni dopo la scadenza del termine il dichiarante viene informato sulla non conclusione del regime di transito.

L'informazione al dichiarante avviene automaticamente da parte del sistema mediante domanda di ricerca (messaggio elettronico NT140).

In determinati casi l'ufficio doganale di partenza può inviare la domanda di ricerca anche manualmente prima della scadenza dei cinque giorni (p. es. in caso di merci sensibili).

Il dichiarante deve avviare presso l'ufficio doganale di destinazione l'invio dei messaggi elettronici sulla conclusione del transito o presentare i documenti relativi alla conclusione regolare. Per tali operazioni il dichiarante ha a disposizione 15 giorni.

3.6.1.2 Possibili reazioni del dichiarante e ulteriore modo di procedere

Situazioni possibili:

Situazione	Procedura (chi / cosa)	Conclusione
Il dichiarante chiede all'ufficio doganale di destinazione la conclusione a posteriori del regime di transito.	L'ufficio doganale di destinazione inserisce in Passar, nel GDRN, in questione, l'indicazione che la domanda è pervenuta.	-
	Se l'ufficio doganale di destinazione constata che le merci sono state dichiarate o immagazzinate in un deposito doganale entro il termine di transito, ma che il regime di transito non è stato concluso per errore, esso registra successivamente i risultati di arrivo e di controllo. Il dichiarante comprova sulla base della documentazione (p. es. CMR, bollettini di consegna) l'immagazzinamento in un deposito doganale entro il termine di transito. L'ufficio doganale chiarisce se l'identità della merce è garantita e ne verifica l'entrata senza predichiarazione nel sistema informatico del gestore del deposito.	3.5.2
	L'ufficio doganale di destinazione può concludere il regime di transito a posteriori.	3.5.4
	L'ufficio doganale di destinazione tratta la domanda di conclusione a posteriori ai sensi dell'articolo 49 capoverso 4 LD .	3.5.3
Il dichiarante non reagisce allo scritto risp. alla domanda di ricerca o non può comprovare la conclusione regolare del regime di transito.	L'ufficio doganale di partenza avvia la riscossione dei tributi (merci estere).	3.5.5.2
	L'ufficio doganale di partenza avvia la revoca della dichiarazione d'esportazione o della dichiarazione delle merci per l'esportazione (merce imposta all'esportazione).	3.5.5.3
Il dichiarante chiede all'ufficio doganale di partenza la conclusione a posteriori del regime di transito.	L'ufficio doganale di partenza trasmette la domanda all'ufficio doganale di destinazione per motivi di competenza.	

3.6.2 Regime di transito con annuncio di arrivo

Se nel sistema è disponibile un messaggio di arrivo, Passar crea per il regime di transito, all'attenzione dell'ufficio doganale di destinazione e cinque giorni dopo l'arrivo dell'annuncio di transito, un task in Agir relativo alla DM-TN con risultato del controllo mancante. L'ufficio doganale di destinazione chiarisce, internamente o presso un destinatario autorizzato coinvolto, il motivo per cui i risultati del controllo non sono ancora stati registrati.

Ne derivano le seguenti situazioni:

- l'ufficio doganale di destinazione può registrare a posteriori i risultati dei controlli;
 - Conclusione «conforme» (p. es. se i risultati dei controlli non sono stati registrati per errore).
- l'ufficio doganale di destinazione non può concludere il regime di transito in modo regolare:

in caso di riscossione dei tributi (vedi [cifra 3.5.5.2](#)) o di revoca della dichiarazione doganale d'esportazione (vedi [cifra 3.5.5.3](#)), l'ufficio doganale di partenza deve dapprima ascoltare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, visto che in tal caso non è avvenuta alcuna comunicazione NT140.

- Conclusione «discrepanze».

3.7 Procedura in caso di irregolarità

Se si constatano sostituzioni di merci, contraffazioni, falsificazioni o impieghi illeciti di documenti d'accompagnamento del transito, contrassegni o sigilli, occorre rifiutare la conclusione del regime di transito, tenere la merce sotto controllo doganale e richiedere immediatamente una decisione da parte dell'Antifrode doganale. Occorre inoltre impedire in ogni modo al vettore della merce di prendere contatto con terzi.

3.8 Documenti modello

3.8.1 Richiesta per dichiarazione delle merci per il transito



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale della dogana e
della sicurezza dei confini UDSC

DICHIARAZIONE DI TRANSITO NAZIONALE DELLE MERCİ

Dichiarazione di merci accettata: 19.01.2024 12:33
MRN: 24CH01ST30EBMIELN0
Riferimento: 1234



Questo documento serve come strumento per aprire o chiudere un transito nazionale.

3.8.2 Documento d'accompagnamento transito – esemplare A (procedura d'emergenza)

B MAT. TRANSITVERFAHREN (ZG Art 49) - RÜCKSCHEIN	2 Versender / Ausführer Nr.		1 VERFAHREN T-CH		MRN: 13CHNT012345678901 
	3 Vordrucke		4 Ladelisten		
	5 Positionen		6 Paket, insgesamt		
	8 Empfänger Nr.		Rückchein zurücksenden an:		
		15 Versendungs- /Ausfuhrland		17 Bestimmungsland	
18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit der Beförderungsmittel beim Abgang		56 Andere Ereignisse während der Beförderung Sachverhalt und getroffene Maßnahmen		G SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	
B	31 Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art Packstücke und Warenbezeichnung		32 Position Nr.	33 Warennummer	35 Rohmasse (kg) 38 Eigenmasse (kg)
			40 / N02 Summarische Anmeldung/Vorpapier / Vordokument		N06 Beil. code Identit
			41 / N04 Stat. Zusatzmenge		N01 Abgabebetrag
					46/N05 Statistischer Wert
44 Bez. Vermerke, Vorqel. Unt. Bescheinig. u. Genehmig.					
55 Umladung	Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		
F SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Stempel: Unterschrift: Stempel: <input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Stempel: Unterschrift Stempel: <input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		
50 Hauptverpflichteter / Halter TIR / Anmelder Nr.	Dossiernummer		C ABGANGSSTELLE		
51 Vorgehensdurchgangszustellen (und Land)					
52 Sicherheit nicht gültig für	Code N03 ZAZ Nummer		53 Bestimmungsstelle (und Land)		
D Prüfung durch die Abgangsstelle Ergebnis: Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Frist (letzter Tag):	I Prüfung durch die Bestimmungsstelle Ankunftstag: Prüfung Verschlüsse: Bemerkungen:		Rückchein zurückgeschickt am nach Eintragung unter Nr. Unterschrift: Stempel:		

nationaler Transit / Transit nazionale / national Transit

3.8.3 Documento d'accompagnamento transito / sicurezza – esemplare A (procedura d'emergenza)

TRANSITSICHERHEIT – NAT. TRANSITVERFAHREN (ZG Art 44)	A Versender / Ausführer (2) Nr. <input type="checkbox"/>		Verfahren (1) Bes. Umst. (S32)		MRN 13CHNT012345678901 	
			Vordrucke (3) St.Ind. (S00) 001			
			Positionen (5)		Packet. Inages. (6) Rohmasse (kg) (35)	
	Empfänger (8) Nr.		Referenznummer (7)			
			Rückchein zurücksenden an:			
	Ankunftsdatum und -zeit beim ersten Zollamt beim Grenzübertritt (S12)		Versendungs- /Ausfuhrland (15)		Bestimmungsland (17)	
	Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise (S29)		Andere Ereignisse während der Beförderung Sachverhalt und getroffene Maßnahmen (56)		Sichtvermerk der zuständigen Behörde (G)	
	Kennzeichen und Staatzugehörigkeit der Beförderungsmittel beim Abgang (18)					
	Kennzeichen und Staatzugehörigkeit der Beförderungsmittel beim Grenzübertritt (21)					
	Verkehrszweig an Warenort (30) der Grenze (25)					
A Ladeort (S17)		Entladeort (S18)		Routenblöcke (S13)		
Transportkennnummer (S10)						
Empfänger Security (S06) Nr.		Versender Security (S04) Nr.				
Beförderer (S07) Nr.		Stat. Zusatzmenge (41/N04)		Beil. Code Identit. (N06)		
		Abgabebetrag (N01)		Statistischer Wert (46/N05)		
Umladungen (55)		Ort und Land:		Ort und Land:		
Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels:		Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels:		Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels:		
Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers:		
(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		
SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE (F)		Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen:		Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen:		
Unterschrift: Stempel		Unterschrift: Stempel		Unterschrift: Stempel		
<input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		<input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		<input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		
Hauptverantworteter/ Halter TIR /Anmelder (50) Nr.		Abgangsstelle (C)		Abgangsstelle (C)		
Vorgesehen Durchgangszollstellen (+ Land) (51)		Dossienummer		Dossienummer		
Sicherheit nicht gültig für (52)		Code ZAZ Nummer (N03)		Bestimmungsstelle (und Land) (53)		
Prüfung durch die Abgangsstelle (D)		Prüfung durch die Bestimmungsstelle (I)		Prüfung durch die Bestimmungsstelle (I)		
Ergebnis:		Ankunftstag:		Rückchein zurückschickt am		
Angebrachte Verschlüsse: Anzahl:		Prüfung Verschlüsse:		nach Eintragung unter		
Zeichen:		Bemerkungen:		Nr.		
Frist (letzter Tag):				Unterschrift: Stempel:		

